

36.4 - Fascia di rispetto degli impianti di radiotelecomunicazione

L'installazione e l'esercizio degli impianti di comunicazione radiofonica, televisiva e telefonica è regolato dalle disposizioni della legge 22 febbraio 2001, n.36, della Legge Regionali, 11 maggio 2001, n. 11, dal regolamento Regionale 19 novembre 2001, n. 6 e del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elettriche.

La fascia di rispetto si determina sulla base del valore dell'impatto del campo elettromagnetico sulle costruzioni.

Sono di competenza del Sindaco i provvedimenti in ordine all'adeguamento e al risanamento degli impianti sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.

36.5 - Fascia di rispetto dei gasdotti

La distanza minima delle costruzioni dall'asse dei gasdotti è stabilita sulla base delle norme in materia di sicurezza; ogni intervento nelle aree ai lati delle tubazioni, degli impianti e delle loro strutture di servizio deve essere autorizzato dagli Enti proprietari dell'impianto.

Le fasce di rispetto dei gasdotti perseguono il solo scopo di limitare l'edificazione ai fini della sicurezza, e sono da determinarsi in relazione alle caratteristiche dell'impianto e della rete.

36.6 - Fascia di rispetto dei pozzi a uso idro - potabile

Le fasce di rispetto degli impianti di di captazione delle acque destinate al consumo umano sono indicate nello Studio geologico di supporto del PGT e negli elaborati grafici del Piano dei Servizi.

Ai sensi delle disposizioni di legge e delle normative vigenti (Circolare R.L. 38/SAN/83 e del Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n° 236), non possono essere insediate attività che possano disperdere nel sottosuolo sostanze inquinanti.

Sono comprese tra le attività vietate anche quelle residenziali qualora non sia possibile l'allacciamento a un sistema di raccolta delle acque reflue.

36.7 - Fascia di rispetto degli impianti di depurazione

Sulle aree circostanti a quella destinata alla realizzazione dell'impianto di depurazione dei reflui è stabilita la fascia di rispetto minima di m. 100,00 misurata perpendicolarmente ai lati dell'area e radialmente rispetto agli spigoli dell'area.

All'interno della fascia di rispetto degli impianti di depurazione non è ammessa alcuna attività con permanenza di persone e alcuna trasformazione del suolo, fatto salvo quanto necessario per le mitigazioni ambientali

36.8 - Fascia di rispetto fluviale e dei corpi idrici

Le fasce di rispetto dei corpi idrici sono indicate nello Studio geologico di supporto del PGT e negli elaborati grafici del DP, del PRe e del Piano dei Servizi, sopra indicati.

Ai sensi del Testo Unico 25 luglio 1904 n° 523, e della Legge n. 20/1968, la fascia di rispetto fluviale è istituita allo scopo di impedire le costruzioni sull'argine e sulle sponde dell'alveo dei corsi d'acqua.

Entro una fascia di m 4,00 dalla sponda sono vietate le piantagioni e i movimenti di terra; entro m 10,00 dalla sponda sono vietate costruzioni di ogni genere; sono escluse da tale limitazione le costruzioni di interesse demaniale.

In relazione alla mutabilità degli alvei dei corsi d'acqua rispetto a quelli riportati negli elaborati grafici del PGT, compete al Responsabile del procedimento la verifica dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al presente articolo, sulla base della documentazione topografica in data più recente disponibile, del rilievo dell'area di intervento allegata al progetto e di riscontri in loco.
